



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA** la nota prot. n.01/2026 del 08/01/2026, con cui la SOMIT S.r.l. ha comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di protezione dall'erosione marina della cassa di colmata "B, D-E", adiacente al canale litoraneo Malamocco-Marghera (lato ovest);

**VISTO** il proprio avviso di pericolosità n. 03/2026 in data 09/01/2026, emesso al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione portuale;

**RITENUTO** necessario adottare ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni interferenziali con i lavori in epigrafe descritti;

**VISTO** il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n.10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO** necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un'ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolinità pubblica in generale, restando impregiudicato ogni altro aspetto relativo all'utilizzo delle aree e alle operazioni portuali;

**VISTI** gli artt. 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione.

**O R D I N A**

**Articolo 1**

Sino al 03/04/2026, termine stimato dei lavori in epigrafe emarginati, il secondo alinea dell'articolo 16 del "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia" è modificato come segue:

- le navi in ingresso dalla Bocca di Malamocco dovranno transitare alle ostruzioni con una velocità non superiore ai 10 nodi (dieci) nodi; dopo il Curvone di San Leonardo l'andatura non dovrà eccedere i **6 nodi (sei)**, superato il traverso dello sbocco del Canale Cunetta,

nei pressi di Fusina, la navigazione dovrà avvenire alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 6 (sei) nodi.

## **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it); nella medesima sezione sarà pubblicata la versione consolidata del *“Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”*.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
C.A. (CP) Filippo MARINI